

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1993

riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 25 maggio 1993 la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo in forma di memorandum d'intesa sugli appalti pubblici, nel seguito denominato «accordo», allo scopo di istituire tra le parti un quadro equilibrato di diritti e obblighi relativi all'apertura parziale dei rispettivi mercati degli appalti pubblici nella prospettiva della liberalizzazione e dell'espansione del commercio;

considerando che la Comunità e gli Stati Uniti hanno altresì convenuto di continuare i negoziati allo scopo di raggiungere un equilibrato accordo generale sugli appalti pubblici, il più possibile comprensivo degli enti e amministrazioni pubbliche di ogni livello (centrali, subnazionali e di altro genere), nonché un accordo separato sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che gli Stati Uniti, nonostante i notevoli progressi realizzati sul piano della liberalizzazione degli appalti, hanno imposto, ai sensi del titolo VII del loro Trade Act del 1988, sanzioni che potrebbero impedire a candidati ed offerenti della Comunità di partecipare all'aggiudicazione di appalti indetti dal governo federale degli Stati Uniti non disciplinati dall'accordo; che la Comunità ritiene tali sanzioni arbitrarie ed ingiustificate;

considerando che è pertanto necessario che la Comunità prenda provvedimenti adeguati per restringere in modo analogo l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti a taluni appalti aggiudicati da talune pubbliche amministrazioni; che è opportuno che tali provvedimenti non

violino gli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri ai sensi dell'accordo e dell'accordo GATT sugli appalti pubblici;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali in cui, per motivi di interesse pubblico e di sicurezza pubblica, non sia opportuno applicare misure che restringano l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti agli appalti pubblici della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fermi restando gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, nell'aggiudicare appalti pubblici, gli enti e le amministrazioni pubbliche elencati all'allegato I respingono le offerte presentate da fornitori, appaltatori e fornitori di servizi stabiliti nel territorio degli Stati Uniti ed ivi operanti:

- a) per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture ai sensi della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture <sup>(1)</sup>, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alla soglia applicabile nell'ambito dell'accordo GATT sugli appalti pubblici, che attualmente è pari a 125 576 ECU;
- b) per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi <sup>(2)</sup>, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore a 200 000 ECU e per tutti gli appalti di servizi che figurano nell'elenco annesso all'allegato II;

<sup>(1)</sup> GU n. L 13 del 15. 1. 1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.